



CITTA' DI BARLETTA

REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA

Art.1 – Campo di applicazione e durata

1. Con il Presente Regolamento si disciplinano le procedure selettive, mediante corso-concorso, per la progressione verticale nel sistema di classificazione dei dipendenti in servizio presso il Comune di Barletta.
2. Il presente Regolamento è emanato in conformità ai vigenti CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali e conserva validità sino all'emanazione di una diversa disciplina.

Art.2 – Principi generali

1. L'Amministrazione indice procedure selettive, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nel piano triennale occupazionale del personale per ciascuna delle categorie, nel triennio di riferimento.
2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure selettive di cui al presente Ordinamento sono adottate sulla base della programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale ai sensi dell'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Art.3 – Indizione

1. Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, in applicazione della presente disciplina, individua le procedure selettive da adottare, in rapporto alle caratteristiche del posto messo a corso-concorso e indice le procedure selettive indicate all'art. 5 del presente Ordinamento, secondo le previsioni contenute nel piano triennale del fabbisogno del personale, deliberato dalla Giunta Comunale, verificando preliminarmente la copertura finanziaria ex art. 153, 191 e 192 del TUEL 267/2000.
2. Il relativo bando è affisso all'Albo pretorio comunale per 15 giorni.
3. Le domande, devono essere inoltrate entro i termini fissati nel bando.
4. La Commissione di cui al successivo art.7 termina i lavori secondo quanto previsto dal DPR 487/94.
5. Le date delle prove saranno fissate dalla Commissione e comunicate agli interessati almeno 20 giorni prima del loro svolgimento.
6. Le procedure selettive saranno indette entro mesi 3 dalla data di approvazione del presente disciplinare e l'attività di formazione avrà inizio entro mesi 5 dalla stessa data. Le commissioni dovranno concludere i lavori secondo quanto previsto dal DPR 487/94.



CITTA' DI BARLETTA

Art.4 – Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente Regolamento per l'accesso alla categoria immediatamente superiore nell'ambito dell'area di appartenenza:

alla categoria B – posizione B1

- Appartenenza alla categoria A;
- Anzianità di servizio nella categoria di provenienza di almeno tre anni.

alla categoria B – posizione B3

- Appartenenza alla categoria B in profilo con posizione iniziale B1 e anzianità di servizio di almeno tre anni;
- Appartenenza alla categoria A e anzianità di servizio di almeno 5 anni;

alla categoria C – posizione C1

- Possesso del diploma di scuola media superiore/diploma di scuola media inferiore
- Appartenenza alla categoria B in profilo con posizione iniziale B3 e anzianità di servizio di almeno tre anni;
- Appartenenza alla categoria B in profilo con posizione iniziale B1 e anzianità di servizio di almeno cinque anni.

alla categoria D – posizione D1

- Possesso del diploma di laurea /diploma di scuola media superiore
- Appartenenza alla categoria C con anzianità di servizio nella categoria di provenienza di almeno 5 anni.

alla categoria D – posizione D3

- Appartenenza alla categoria D in profilo con posizione iniziale D1 con anzianità di servizio di almeno tre anni;
- possesso del diploma di laurea specifica (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento) da almeno tre anni.

Oppure

- appartenenza alla categoria C con anzianità di servizio nella categoria di almeno 10 anni;
- possesso del diploma di laurea specifica (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento) da almeno 5 anni.

2. Il personale potrà far valere, ai fini dei commi precedenti, l'anzianità giuridica riconosciutagli a tutti gli effetti a seguito di applicazione di normative vigenti in materia.

3. Il possesso dei requisiti di accesso al corso-concorso deve essere reso dai partecipanti nelle forme del DPR 445/2000. Fatti salvi i successivi accertamenti di rito, il personale è ammesso con riserva alla procedura selettiva

Art.5 – Procedure selettive per corso-concorso

1. Gli avvisi di selezione al corso-concorso prevedono:



CITTA' DI BARLETTA

- ♦ Durata, svolgimento e programma dei corsi;
- ♦ Prove selettive conclusive.

2. Le lezioni sono tenute o da docenti universitari, e/o da dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in possesso di professionalità inerenti al posto messo a concorso e/o da altri esperti nelle materie del corso.

3. La durata dei corsi, proporzionale al livello qualitativo e quantitativo delle professionalità proprie del posto messo a concorso, è determinata come di seguito:

n° 20 ore per la progressione dalla categoria A alla categoria B

n° 40 ore per la progressione dalla categoria B alla categoria C

n° 50 ore per la progressione dalla categoria C alla categoria D

n° 70 ore per la progressione dalla posizione infracategoriale D1 alla D3

4. Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni devono essere pertinenti alle posizioni da ricoprire e approvati dalla conferenza dei Dirigenti.

5. L'accesso alle prove concorsuali sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno assicurato una presenza pari all'80% della durata del corso.

6. Poiché la frequenza ai corsi è obbligatoria, lo svolgimento degli stessi dovrà essere programmato nelle ore pomeridiane in modo da garantire la compatibilità tra il regolare svolgimento dei corsi ed il corretto adempimento delle attività istituzionali assegnate ai dipendenti.

7. I candidati che hanno frequentato regolarmente il corso sono ammessi a sostenere l'esame finale che consiste in due prove di cui una prova scritta e/o pratica e una prova orale che devono vertere sugli argomenti oggetto del corso accertando l'acquisizione della preparazione specifica necessaria a ricoprire il posto messo a bando. A tal fine, il materiale didattico relativo al contenuto dei corsi sarà distribuito e reso disponibile prima dell'inizio di ciascuna lezione.

Art.6 – Valutazione delle prove, formazione della graduatoria

1. Le prove previste sono valutate in trentesimi. Si intendono superate con la votazione minima di ventuno trentesimi in ciascuna di esse.

2. La valutazione complessiva è determinata determinata ai sensi del DPR 487/92.

In caso di parità di punteggio, il criterio di preferenza sarà costituito dalla maggiore anzianità nella categoria di appartenenza e nelle ex qualifiche di inquadramento e, in caso di parità, dalla maggiore anzianità di servizio complessiva. In caso di ulteriore parità, tale criterio sarà costituito dalla maggiore anzianità anagrafica.

Art.7 – Commissioni

Con atto del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane sono nominate le Commissioni giudicatrici delle selezioni di cui al presente ordinamento.

Esse sono composte da un Dirigente con funzioni di Presidente e da due componenti che devono essere scelti esclusivamente tra i docenti che hanno tenuto i corsi, che non siano componenti di Organi di indirizzo e controllo nonché di valutazione interna, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.



CITTA' DI BARLETTA

Art.8 – Graduatoria finale e approvazione degli atti

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane .

La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e viene pubblicata anche sul sito web.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative secondo la vigente legislazione.

Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi delle procedure di cui al presente Ordinamento non è soggetto al periodo di prova di cui all'art.17 C.C.N.L. 1998-2001.

Art.9 – Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal Presente Regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme contenute nel Ordinamento Accesso e Mobilità e procedure selettive e del CCNL di comparto vigenti.-